

ROLI 2A N° 28302335 GENERALI
GAVIO & TORTI SPA



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 06/006838 R. G. Notizie di reato
N. 07/000130 R. G. G.I.P./G.U.P.

N. 204 /2007 R.G. Sentenze

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'Udienza Preliminare
Dott. **GIORGIO PIZIALI**

all'esito dell'udienza nel procedimento di cui a margine, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

SOTTILE/ANTONINO GIUSEPPE nato il 16/06/1962 a Lacchiarella (MI), residente in Verrua Po (PV) in via suppellone n. 34 - domicilio eletto c/o l'avv. Massimo Galli Righi del foro di Verona

Libero Contumace

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 589 C.P. perché, alla guida dell'autoarticolato composto da trattore stradale DAF targato CS018RN e dal semirimorchio targato AC48459 (intestato alla ditta Gavio e Torti spa) percorrendo la strada regionale 450 "di Affi", alla progressiva chilometrica 1+100 (nel territorio urbano del comune di Castelnuovo Del Garda) in direzione Castelnuovo Del Garda per imprudenza, negligenza, imperizia, consistita nella violazione dell'art 142/8 (velocità) e art. 141/2-11 (condizioni di sicurezza alla guida) del C.d.S., tamponava violentemente l'autovettura Hyundai Accent targata AN655LC, con ugual provenienza e direzione, tanto da schiacciarla contro l'autoarticolato tedesco, composto da trattore stradale Mercedes DEG PT24 e dal semirimorchio Schmitz targato DEG-PT25, quest'ultimi fermi a causa di un ingorgo stradale e così per colpa cagionava morte di: **GHIROTTTO Michela**, **MANTOVANI Elia**, **MANTOVANI Alice** e lesioni gravi a **MANTOVANI Marco** (per le quali non c'è querela).

In Castelnuovo del Garda (VR) il 01 giugno 2006.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

- difeso dall'avv. Davide Dondoni del foro di Voghera - di fiducia

Presente

LE PERSONE OFFESE:

prossimi congiunti di **GHIROTTI/MICHELA** nata l'01/07/1969 a Legnago (VR), già residente in Castagnaro (VR) in via Basse n. 278/1;

prossimi congiunti di **MANTOVANI/ALICE** nata il 24/02/2004 a Legnago (VR), già residente in Castagnaro (VR) in via Basse 278/1;

prossimi congiunti di **MANTOVANI/ELIA** nato il 07/02/2001 a Legnago (VR), già residente in Castagnaro (VR) in via Basse 278/1;

MANTOVANI/MARCO nato l'01/06/1970 a Legnago (VR), residente in Castagnaro (VR) in via Basse 278/1

Non presenti

Con l'intervento del P.M. Dott. Maria Cristina MOTTA

MOTIVAZIONE

All'udienza odierna l'imputato, a mezzo del proprio procuratore speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e il pubblico ministero ha aderito alla richiesta.

Di conseguenza questo giudice, compiuti gli accertamenti di cui sotto si dà conto, ha provveduto in conformità ad applicare la pena determinata dalle parti, come da dispositivo letto nella medesima udienza e trascritto in calce.

Le ragioni per cui la predetta decisione è stata presa sono le seguenti.

In relazione alla responsabilità dell'imputato non vi sono elementi che possano indurre ad escluderla ai fini di cui all'art. 129 c.p.p., attesa la ricostruzione dei fatti consentita dalle dichiarazioni della persona estranea presente ai fatti e l'emergenza degli accertamenti compiuti, ove emerge il profilo di colpa dell'imputato.

Quanto alla qualificazione giuridica questa appare corretta, anche con riferimento alla circostanza aggravante e al riconoscimento di elementi meritevoli di essere valorizzati in senso attenuante della condotta e ricondotti nel genere degli elementi attenuanti generici di cui all'art. 62-bis c.p., per l'assenza di precedenti, con prevalenza sull'aggravante sussistente, vista l'assenza di precedenti e considerato che il grado della colpa non è elevato.

Nell'ambito del potere di valutazione della congruità della pena si deve precisare che la verifica rimessa al giudice non deve essere condotta ricercando una esatta corrispondenza tra pena convenuta e pena che il giudice applicherebbe nel caso concreto, ma valutando se la pena convenuta dalle parti e per ciò stesso frutto di un accordo volto ad attenuarne l'entità sia tale da garantire la funzione propria della pena fissata dall'art. 27 della Costituzione oppure se vanifichi tale funzione.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Alla luce di ciò la pena indicata dalle parti è apparsa coerente ai criteri di cui all'art. 133 c.p. letti nell'ottica rieducativa voluta dall'art. 27 Cost. citato, tenendo anche conto della specifica portata rieducativa propria nel fatto che l'imputato ha mostrato di accettare l'imputazione chiedendo l'applicazione della pena e considerando che malgrado l'enormità del fatto sotto il profilo delle sue conseguenze il grado della colpa dell'imputato non è elevato e l'entità delle conseguenze (cioè la presenza di quattro persone a bordo di cui due minori) prescinde dalla sua condotta.

Le parti hanno infatti convenuto il seguente calcolo:

Pena base anni 2 di reclusione, elisa l'aggravante per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche con valenza prevalente;

riduzione per le generiche anni 1 e mesi 4 di reclusione;

aumento per la continuazione ex art. 589 comma 2 c.p. ad anni 2 di reclusione.

riduzione per il rito ad anni 1 mesi 8 di reclusione

Accordo subordinato alla sospensione condizionale.

Corrette sono le riduzioni operate.

La pena può, infine, essere sospesa condizionalmente in quanto l'imputato è nelle condizioni di poter godere del beneficio, essendo privo di precedenti, ed essendo il fatto riconducibile ad un evento estemporaneo che lo indurrà ad atteggiamenti più accorti anche senza l'effettiva esecuzione della pena.

In forza dell'art. 222 Cds segue la sospensione della patente di guida per la durata di anni 1, da cui detrarre la sospensione eventualmente già disposta dall'organo amministrativo competente.

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 e segg. c.p.p.

A P P L I C A

A **SOTTILE/ANTONINO GIUSEPPE** nato il 16/06/1962 a Lacchiarella (MI) la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione come convenuto dalle parti in sede di accordo.

Pena di cui dispone la sospensione.

Dispone la sospensione della patente di guida per la durata di anni 1.

Letta in udienza come da separato verbale.

Verona, 14/03/2007

Il Cancelliere
Dott. ANTONINO CRUPI

Il Giudice
Dott. GIORGIO FIZIALI



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Depositata in cancelleria il 4 MAR 2007

Il Cancelliere
Dott. ANTONINO CRUPI



SENTENZA COMUNICATA AL RG. IL 19-3-2007
NOTIFICATA A M. IMPUTATA...
... 21-3-2007
NON IMPUGNATA
IRREVOCABILE IL 6-4-2007

IL CANCELLIERE